



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 61 DEL 20-05-2021

**OGGETTO:** CRITERI ED INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI COME INDIVIDUATI DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991 N. 287, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 30 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Maggio, con inizio alle ore 16:05, nel Palazzo municipale si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
MASSIDDA PAOLA	Sindaco	X	
LAI GIAN LUCA	Vice Sindaco	X	
LA BARBERA LOREDANA	Assessore	X	
CASCHILI LUCA	Assessore		X
PIRIA VALERIO	Assessore		X
SABIU SABRINA	Assessore	X	
GUERRIERI ANTONIO	Assessore	X	

N° Presenti: 5 – N° Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Sindaco Avv. PAOLA MASSIDDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal POLIZIA MUNICIPALE di seguito riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:

Proposta N. 57 del 19-05-2021, redatta dall'Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: CRITERI ED INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI COME INDIVIDUATI DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991 N. 287, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 30 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41

L'ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E TRIBUTI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 3 giugno 2020, con la quale veniva data attuazione all'articolo 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. "Decreto rilancio", in GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n.21);

VISTO il comma 2 dell'articolo 9 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dall'articolo 30 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, a mente del quale *"Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'[articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'[articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'[articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)";*

VISTO il comma 3 dell'articolo 9 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dall'articolo 30 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, a mente del quale *"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'[articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'[articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019](#)";*

VISTO il comma 4 dell'articolo 9 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dall'articolo 30 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, a mente del quale *"A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#)";*

VISTO il comma 5 dell'articolo 9 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dall'articolo 30 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, a mente del quale *"Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'[articolo 5 della legge n. 287 del 1991](#), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli [articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera e-bis\), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#)";*

CONSIDERATO che l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ricomprende tra le imprese di pubblico esercizio “*gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)*” nonché “*gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)*” e comprese quelle in cui “*la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e di svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari*”, con o senza somministrazione di bevande alcoliche;

PRESO ATTO che in attuazione delle disposizioni emergenziali legate alla pandemia in corso, le attività di ristorazione ed in genere i pubblici esercizi individuati dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 sono state tra le attività che hanno subito maggiormente danni economici derivanti dalle chiusure prolungate;

RITENUTO di adottare ogni provvedimento utile volto a favorire la ripresa delle attività economiche, in particolare di quelle categorie, come le attività di ristorazione e i pubblici esercizi come sopra descritti, che più di altre hanno subito gli effetti della crisi economica dovuta alla pandemia;

RITENUTO altresì opportuno adottare ogni provvedimento utile volto a favorire la ripresa della socialità, pur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, attraverso forme che garantiscano distanziamento oltre che contingentamento delle persone nei locali, prevedendo allo scopo in particolare la possibilità per le attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in genere di utilizzare la superficie pubblica senza limiti dimensionali predefiniti e con modalità autorizzative snelle, tra cui la formula del provvedimento tacito (silenzio assenso);

DATO ATTO che non sussistono disposizioni comunali impartite in merito agli arredi e alle attrezzature espositive collocabili su spazi ed aree pubbliche;

VISTO il vigente “*Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale*”, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 01 marzo 2021;

RITENUTO di dover temporaneamente soprassedere alle norme procedurali ivi indicate al fine di garantire celerità ai procedimenti e raggiungimento delle finalità di rilancio economico prefissate, stabilendo i seguenti criteri ed indirizzi operativi:

- nel caso di richieste concorrenti sulla medesima area dovrà ricercarsi, per quanto possibile, il contemperamento degli interessi coinvolti, anche previo interpello degli interessati;
- nel caso di insufficienza o inadeguatezza dello spazio pubblico ovvero per salvaguardare la libera circolazione pedonale e carrabile, dovrà agevolarsi il parziale accoglimento dell'istanza comunicando all'interessato eventuali misure atte a conformarla;
- per l'occupazione dello spazio pubblico, dovrà favorirsi l'utilizzazione di attrezzature il più possibile consone al contesto e al decoro urbano, improntate ad omogeneità cromatica e materica;
- il buon esito delle richieste dovrà essere condizionato a requisiti di moralità e legalità nonché al rispetto delle norme richiamate nello schema di domanda allegato;
- l'esame delle istanze, da effettuarsi a cura del Servizio di Polizia Locale, dovrà conformarsi alla massima celerità e snellezza, avuto cura degli interessi pubblici coinvolti tra cui la tutela del patrimonio e della sicurezza della circolazione pedonale e veicolare adottando, all'occorrenza, specifiche limitazioni alla circolazione, anche con l'apposizione di dissuasori fisici da porre a cura del richiedente;

VISTA la delibera del C.C. di approvazione del bilancio di previsione n. 24 del 12 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2021/2023 redatto secondo lo schema

allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO lo Statuto comunale;

#### PROPONE

1. di prevedere la possibilità di concedere, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 sopra richiamati l'utilizzo sino al 31 dicembre 2021 di tutte le aree comunali disponibili (anche quelle mercatali temporaneamente o permanentemente non utilizzate e quelle in corrispondenza/prossimità dei "locali" destinate alla sosta veicolare) al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni e pedane o altre strutture simili, senza limiti superficiali predefiniti;

2. di derogare sino al 31 dicembre 2021 alle norme procedurali ordinarie indicate nel vigente "*Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale*" con le specificazioni indicate ai punti successivi, al fine di garantire celerità dei procedimenti ed efficacia nel perseguimento delle finalità di rilancio economico prefissate;

3. di stabilire, in merito agli aspetti procedurali, che:

- l'istanza inviata al Comando di Polizia Locale deve intendersi accolta qualora entro 5 giorni non subentrano diverse comunicazioni al richiedente secondo il principio del silenzio assenso;
- eventuali controlli successivi potranno essere effettuati dal Comando di Polizia Locale ai fini di verifica del rispetto degli interessi pubblici coinvolti, dalla tutela del patrimonio alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, con conseguente adozione degli strumenti previsti per legge;
- per ogni comunicazione inerente il contenuto della presente delibera di Giunta Comunale, dovrà considerarsi domicilio informatico l'indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione della domanda;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o limitare le autorizzazioni concesse, senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento in caso di:
  - insufficienza o inadeguatezza dello spazio pubblico anche in relazione alle norme inerenti la sicurezza degli utenti della strada;
  - riscontrata carenza di requisiti di moralità e legalità;
  - mancato rispetto delle indicazioni contenute nella domanda;
  - diversa valutazione delle condizioni di rilascio;
  - modifica dei presupposti;
  - necessità di contemperare richieste di operatori limitrofi;
  - variazione della condizione epidemiologica;
  - altro fatto rilevante.

4. di stabilire inoltre i seguenti criteri ed aspetti sostanziali:

- l'occupazione potrà essere richiesta relativamente a spazi in prossimità dell'esercizio, indicando chiaramente in planimetria le aree interessate;
- l'autorizzazione potrà essere subordinata all'apposizione di specifici dissuasori fisici da porre a cura del richiedente;

- fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa, potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici, compreso il decoro urbano (a tal fine si precisa sin d'ora che le caratteristiche degli elementi e delle attrezzature impiegate per l'occupazione debbano essere quanto più possibile improntate ad omogeneità cromatica e materica);

5. di approvare l'allegato schema di domanda quale parte integrante e sostanziale della presente da utilizzare per l'inoltro delle istanze in modalità telematica, a pena di improcedibilità;

6. di stabilire che gli aventi titolo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 sono esonerati, dalla data di approvazione della presente delibera fino al 30 giugno 2021:

- dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni in essere;
- dal pagamento dello stesso Canone e dell'imposta di bollo per le richieste di ampliamento e per le nuove occupazioni;
- dal pagamento dei diritti di segreteria sia per le istanze relative all'ampliamento che per quelle relative a nuove occupazioni;

7. di demandare al Responsabile del Servizio Polizia Locale, la predisposizione degli eventuali atti conseguenti, compresa l'emanazione di eventuali ordinanze di regolamentazione della viabilità e della sosta;

8. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
PAOLA MASSIDDA

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa